



Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Cosenza

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COSENZA  
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 15 FEBBRAIO 2017

**Art. 1**

***(Ambito di applicazione)***

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di studio istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza.

**Art. 2**

***(Funzioni delle Commissioni)***

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni di studio alle quali sono affidati i seguenti compiti:
  - A) Fornire una risposta concreta all'esigenza comune a tutti gli iscritti di confronto, studio ed approfondimento su tematiche di interesse comune e di supporto all'esercizio dell'attività professionale;
  - B) promuovere e produrre progetti formativi tali da garantire all'iscritto l'assolvimento della attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali;
  - C) coadiuvare il Consiglio nell'attività di tutela professionale a favore dei propri iscritti, sia nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, sia nei confronti dei terzi, al fine di mantenere alto il decoro della categoria e della professione esercitata
  - D) fornire pareri al Consiglio ed agli iscritti, anche attraverso elaborati e scritti, su argomenti sottoposti dal Consiglio stesso;
  - E) trattare, anche attraverso convegni, seminari, scritti o altre opere comunque denominate, argomenti di interesse per la Categoria.
2. L'attività delle Commissioni sarà coordinata da uno o più Consiglieri Delegati.

**Art. 3**

***(Composizione e durata delle Commissioni)***

1. Le Commissioni sono composte da iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza;
2. Il Consiglio delibera l'istituzione delle Commissioni di Studio con l'obiettivo di avere un supporto nell'attività di formazione, informazione e produzione di documenti su materie specifiche oggetto dell'attività professionale.
3. Il Consiglio delibera la composizione delle Commissioni previa valutazione ed approvazione delle manifestazioni di disponibilità pervenute dagli iscritti all'Albo.
4. Il Consiglio delibera la nomina dei Consiglieri Delegati per ciascuna Commissione e ne fissa il relativo numero;
5. Il Consiglio può sostituire o integrare i componenti in qualsiasi momento.
6. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio non stabilisca una data inferiore.

**Art. 4**  
**(Riunioni delle Commissioni)**

- 1 Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell'Ordine;
- 2 Le Commissioni sono convocate dal/dai Consiglieri delegati utilizzando la bozza di convocazione allegata al presente regolamento nella quale sarà indicato l'ordine del giorno della riunione;
- 3 La riunione viene presieduta dai Delegati del Consiglio che possono procedere, se lo riterranno utile, alla redazione di un sintetico verbale della discussione ed alla nomina di un Presidente e di un segretario della Commissione;
- 4 Prima dell'inizio di ogni riunione i Consiglieri delegati accerteranno le presenze dei componenti attraverso la sottoscrizione di un foglio presenze;

**Art. 5**  
**(Funzionamento delle Commissioni)**

- 1 Ciascun componente può proporre un tema ai Delegati del Consiglio attraverso la formulazione di una proposta di lavoro.
- 2 La proposta di lavoro viene quindi sottoposta alla Commissione che delibererà in ordine ai modi ed ai tempi per il lavoro;
- 3 La Commissione, portati a termine i lavori nei tempi fissati, per il tramite dei Consiglieri Delegati sottopone gli stessi all'approvazione del Consiglio ai fini dell'espressione del necessario parere e dell'individuazione dei mezzi di pubblicazione e diffusione;
- 4 Tutti i lavori prodotti dalle Commissioni potranno essere utilizzati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo per:
  - Convegno di presentazione dei lavori;
  - Documento pubblicato sul sito dell'Ordine;
  - Documento diffuso a tutti gli Ordini di Italia;
  - Pubblicazione dei lavori;
  - Organizzazione di giornate di studi a tema;

**Art. 6**  
**(Delegati del Consiglio)**

1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati per ciascuna Commissione di Studi.
2. I Delegati hanno il compito:
  - a) di convocare le riunioni della Commissione;
  - b) di seguire e coordinare le riunioni ed i lavori deliberanti;
  - c) di riferire periodicamente al Consiglio sull'attività della Commissione di studio;
  - d) di illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni portate a compimento ai fini dell'approvazione;
  - e) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni delle commissioni.
3. Nel caso in cui i Delegati del Consiglio non possano presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui alla lettera e) del precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.

**Art. 7**  
**(Spese di funzionamento)**

1. La partecipazione ai lavori delle Commissioni sia dei componenti che dei Consiglieri Delegati è a titolo gratuito e non è previsto nessun rimborso spese;
2. Eventuali spese per il funzionamento delle stesse saranno a carico dell'Ordine sempre che preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate in originale.

#### **Art. 8**

#### ***(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)***

1. I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle commissioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
2. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio.

#### **Art. 9**

#### ***(Accettazione della nomina e del regolamento. Dimissioni)***

1. Il sito dell'Ordine rende noto l'istituzione delle Commissioni ed i relativi componenti ed indica il termine entro il quale gli iscritti possono manifestare la propria disponibilità a partecipare ai lavori;
2. Le nomine sia di Consigliere delegato che di componente sono deliberate dal Consiglio e devono essere comunicate in forma scritta a cura della Segreteria dell'Ordine.
3. Con la partecipazione alla riunione di insediamento ciascun componente accetta la carica ed il presente regolamento
4. Le dimissioni dagli incarichi, conferiti come sopra, devono essere rassegnate per iscritto e la relativa comunicazione deve essere presentata al Consiglio.
5. Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.
6. In caso di ripetute ed ingiustificate assenze dai lavori delle Commissioni il Consiglio dell'Ordine può procedere alla cancellazione d'ufficio

#### **Art. 10**

#### ***(Crediti formativi)***

La partecipazione a ciascuna riunione delle Commissioni attribuisce ad ogni iscritto un credito formativo per ciascuna riunione con un limite massimo di annuale dieci crediti.